

Proc. N. 2003/2018 VG



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE QUARTA CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Paolo Viarengo

- Presidente -

Dott.ssa Laura Casale

- Giudice-

Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro

- Giudice relatore-

Nel procedimento ex art. 337 bis e segg. c.c. promosso da P. nato a Napoli il .1984 nei confronti di F. nata a Genova il .1977 avente ad oggetto richiesta di modifica del decreto emesso da questo Tribunale in data 02.12.2016 in punto regolamentazione delle modalità di frequentazione della figlia minore, A. nata il 2012 con il padre;

Pronuncia il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 07.03.2018 il signor P. ha chiesto la modifica del Decreto emesso da questo Tribunale in data 02.12.2016 con cui sono stati regolamentati il regime di affidamento e modalità di frequentazione della figlia minore nonché i correlati aspetti economici deducendo di non riuscire a vedere con regolarità e serenità la bambina a causa dell'atteggiamento contraddittorio della signora F. la quale frappone ostacoli alla frequentazione; che tale condotta lede il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; che la coppia aveva iniziato un percorso di mediazione non andato a buon fine; che in più occasioni il ricorrente si è trovato nella necessità di far intervenire la forza pubblica e di sporgere denuncia verso la ex compagna; che il regime di visita stabilito dal Tribunale presuppone una ampia collaborazione tra i due genitori che, tuttavia, allo stato, non vi è; che la madre è solita assumere in via del tutto autonoma le decisioni relative alla figlia; che anche la scelta della scuola che la minore dovrà frequentare a partire da settembre p.v. è stata effettuata in via del tutto unilaterale dalla madre, che al padre non è mai stato consentito di trascorrere un compleanno con la figlia; che ulteriori problemi sono insorti a causa della insofferenza della signora F. nei riguardi della attuale compagna del signor F. la quale è comunque stata introdotta in via del tutto graduale nella vita della figlia; che la minore viene utilizzata dalla madre come



tramite per comunicare con il signor P ; che pertanto la stessa è ad oggi gravata di compiti e responsabilità non adeguate alla sua età; che pertanto il regime stabilito dal Tribunale e che prevede la collocazione prevalente presso la madre dovrà essere modificato nel senso di garantire alla bambina un rapporto continuativo con ciascuno di essi; sulla base di tutto quanto sopra nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in ricorso, il signor P. ha chiesto modificarsi il regime di frequentazione con la figlia stabilendo un regime paritario con la madre secondo il quale la minore dovrà stare con il padre, nella prima settimana, dal martedì dall'uscita di asilo/scuola fino al venerdì e nella seconda settimana dal giovedì dall'uscita dell'asilo/scuola fino al lunedì mattina, con eliminazione del contributo mensile al suo mantenimento; nonché ha chiesto valutarsi la possibilità di iscrivere la minore presso un istituto scolastico ad equa distanza dalle residenze dei genitori (domanda poi rinunciata in udienza).

La signora F si è costituita con Comparsa del 01.06.2018 chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che, stante l'età della minore, la quale in oggi ha sei anni, è necessario mantenere un stabilità nella sua organizzazione di vita, senza ulteriormente modificare e stravolgere l'attuale assetto, intervenuto dopo la separazione dei genitori; che questo Tribunale ha disciplinato il regime degli incontri con la figlia e detto provvedimento non è stato reclamato dal signor P ; che ad oggi non si sono verificati fatti nuovi e come tali idonei a doverne modificarne il contenuto; che il ricorrente, inoltre, ha inopinatamente introdotto la propria compagna nella vita della figlia; che l'unico interesse del ricorrente pare essere quello economico, volto cioè alla eliminazione del contributo mensile; che la scelta della scuola è avvenuta previo accordo di entrambi i genitori in quanto anche il signor P ha partecipato, a suo tempo, al cd. Open Day dell'istituto cui poi la bambina è stata iscritta; sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto ed argomentato in comparsa, la signora F) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svoltasi l'udienza, in data 12.06.2018 e rilevata la impossibilità di raggiungere un accordo, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.

Ritiene il Collegio che, stante il tempo trascorso rispetto al precedente provvedimento ed il conseguente progredire dell'età della minore, il regime di frequentazione tra la stessa ed il padre possa essere modificato secondo il seguente calendario:

il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita dell'asilo/scuola fino al lunedì mattina;

Il padre potrà poi tenere con sé la figlia, in tutte le settimane, il martedì pomeriggio dall'uscita dell'asilo/scuola fino al mercoledì mattina ed il giovedì pomeriggio.



Conferma, per il resto, il Decreto del 02.12.2016, prescrivendo tuttavia alle parti, stante l'elevato livello di conflittualità su aspetti anche relativamente marginali, di seguire un percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio del Conflitti.

Quanto infine alle spese processuali, stante la reciproca soccombenza, le stesse vengono compensate tra le parti.

PQM

DISPONE che il regime di frequentazione della minore A con il padre sia regolato secondo le modalità come sopra meglio specificate.

PRESCRIVE alle parti di seguire un percorso di mediazione presso il cd. Laboratorio dei Conflitti;

COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Genova il 14.06.2018

Il Presidente
Paolo Viarengo

